



## Città di Lecce

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio**  
**Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva: dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento di cui al D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 e autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 del D.lgs. 152/2006) rivenienti dall'immobile adibito ad opificio per la produzione di componenti di carpenteria per macchine industriali della società Alcar S.r.l., sito nel Comune di Lecce alla Zona Industriale di Lecce al viale Gran Bretagna – richiedente società ALCAR S.r.l.

*Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia*

*Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono*

### **Premesso che:**

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
  - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ....omissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: *"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, .....a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,....."*;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"*;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questo Comune in data 02/09/2014 col n. 82635 il sig. Pietro SANTORO, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società ALCAR S.r.l. con sede in Lecce alla Zona Industriale al viale Gran Bretagna chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per scarichi di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV del D.lgs. 152/2006 ed emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- il responsabile dello sportello S.U.A.P./urbanistica di questa Amministrazione Comunale con nota prot. n. 82635 del 08/09/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Comune di Lecce, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal Pietro SANTORO, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società ALCAR S.r.l. con sede in Lecce alla Zona Industriale al viale Gran Bretagna, per lo scarico delle acque reflue e per le emissioni in atmosfera dello stabilimento in parola;
- con nota prot. n. 86342 del 01/12/2014, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce del procedimento n. 89/2014 che recepiva la Determinazione n. 2447 del 27/11/2014 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- con nota prot. n. 0023840 del 27/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Lecce in data 31/03/2015 n. 32482, ed inviata anche alla provincia di Lecce, la Prefettura di Lecce, in riscontro, alle richieste dell'ufficio circa le verifiche previste dal D.lgs. n. 159 del 06.09.2011, ribatteva che: *".....omissis..... Alla Luce di quanto sopra e delle pertinenti e ancora attuali indicazioni fornite dal Dipartimento di P.S. con circolare del 18 dicembre 1998, il citato Dicastero ha pertanto precisato che ^sono esonerate da questo obbligo quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti*

*sull'attività imprenditoriale quali, ad esempio, i nulla osta, le licenze e le iscrizioni ovvero le autorizzazioni, comunque denominate che, pur necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all'esercizio di un'impresa^ fra le quali rientrano anche le autorizzazioni ambientali agli scarichi e alle emissioni in atmosfera di cui all'oggetto. Questi ultimi provvedimenti autorizzatori, infatti, essendo unicamente diretti a verificare la conformità tecnica di determinati impianti rispetto a parametri e criteri previsti dalle specifiche normative di tutela ambientale, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia per la quale – ai sensi del predetto art. 67 comma 1 lett. F) del D.lgs. 159/2011 – assumono rilevanza, come si è sopra detto, esclusivamente i provvedimenti amministrativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali.";*

#### **Tanto premesso e visto:**

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 2447 del 27/11/2014;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

#### **IL DIRIGENTE**

#### **Considerato che:**

- il sig. Pietro Santoro, nato a Ceglie Messapica (BR) il 27/11/1975, ivi residente a alla Via Argentiero Francesco n. 84, in qualità di legale rappresentante della società ALCAR S.r.l., ha presentato in data 02/09/2014 al SUAP di Lecce, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e per le emissioni in atmosfera dell'impianto di lavorazioni meccaniche sito al Viale Gran Bretagna n° 5 della Z.I. di LECCE, poiché era in scadenza l'autorizzazione alla immissione sul suolo delle acque meteoriche incidenti sui piazzali esterni (D.D. n. 2588 del 02/11/2010) e poiché riteneva di dover aggiornare l'autorizzazione alle emissioni rispetto ai camini ancora attivi nell'impianto, dopo le comunicazioni di cessazione di alcuni di essi;
- il responsabile dello sportello S.U.A.P./urbanistica di questa Amministrazione Comunale con nota prot. n. 82635 del 08/09/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Comune di Lecce, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal Pietro SANTORO, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società ALCAR S.r.l. con sede in Lecce alla Zona Industriale al viale Gran Bretagna, per lo scarico delle acque reflue e per le emissioni in atmosfera dello stabilimento in parola;
- con nota prot. n. 86342 del 01/12/2014, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce del procedimento n. 89/2014 che recepiva la Determinazione n. 2447 del 27/11/2014 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- il processo produttivo complessivo si articola nelle seguenti fasi:
  - progettazione;
  - taglio;
  - piegatura;
  - saldatura;
  - lavorazione meccanica (fresatura, alesatura, tornitura, foratura);
  - verniciatura;
- l'impianto ha conseguito negli anni da parte della Regione Puglia diverse autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, relative ai punti di emissione che si aggiungevano seguendo l'evoluzione del processo lavorativo (D.G.R. n° 31/1999, D.G.R. n° 219/2003, D.G.R. n. 220/2003, D.G.R. n° 325/2005, D.G.R. n° 141/2004);

- con Determinazione Dirigenziale n° 2105 del 14/09/2010, la Provincia di Lecce ha autorizzato le emissioni di ulteriori n. 9 punti di emissione denominati E1 bis, E2 bis, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2588 del 02/11/2010 questa Provincia ha autorizzato, ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e s. m. i. la società Alcar S.r.l. a scaricare sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali e dalle coperture dell'opificio adibito alla produzione di componenti di carpenteria per macchine industriali, sito in Lecce, Viale Gran Bretagna, 5 – Zona Industriale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3377 del 27/12/2011 la Provincia di Lecce ha autorizzato le emissioni degli ultimi due punti di emissione denominati E34 ed E35;
- parallelamente, nel corso degli anni la società ha comunicato, prima alla Regione e poi alla Provincia, la dismissione di alcuni dei punti di emissione già autorizzati, con il risultato che alla data odierna risultano attivi solo i seguenti n. 29 punti di emissione:

<b>E1 bis</b>	Saldatura	Filtro a cartuccia	<b>E22</b>	Forno essiccazione + bruciatore	-----
<b>E7</b>	Saldatura	Filtro a maglia metallica	<b>E23</b>	Forno sverniciatura	Postcombustore
<b>E8</b>	Saldatura	Filtro a maglia metallica	<b>E24</b>	Miscelazione vernice liquida	-----
<b>E9</b>	Taglio al plasma	Filtro a maniche di tessuto	<b>E25</b>	Saldatura	Filtro a cartucce
<b>E10</b>	Taglio laser	Filtro a cartucce	<b>E26</b>	Saldatura	Filtro a cartucce
<b>E11</b>	Taglio laser	Filtro a cartucce	<b>E27</b>	Ossitaglio	Filtro a cartucce
<b>E13</b>	Granigliatura	Filtro a cartucce	<b>E28</b>	Granigliatura	Filtro a cartucce
<b>E14</b>	Verniciatura fondo	Filtro a umido	<b>E29</b>	Taglio laser	Filtro a cartucce
<b>E15</b>	Forno essiccazione	-----	<b>E30</b>	Granigliatura	Filtro a cartucce
<b>E16</b>	Bruciatore metano	-----	<b>E31</b>	Saldatura	-----
<b>E17</b>	Verniciatura a polvere	Filtro a cartucce	<b>E32</b>	Saldatura	Filtro a cartucce
<b>E18</b>	Forno essiccazione	-----	<b>E33</b>	Saldatura	-----
<b>E19</b>	Bruciatore metano	-----	<b>E34</b>	Saldatura	-----
<b>E20</b>	Granigliatura	Filtro a maniche di tessuto	<b>E35</b>	Granigliatura	Filtro a cartucce
<b>E21</b>	Verniciatura	Filtro a umido			

- in data 29/10/2014 si è riunita, presso la Provincia di Lecce la Conferenza dei Servizi per esaminare il progetto allegato all'istanza di AUA;
- la Conferenza di cui sopra ha fissato, per i vari camini, i seguenti imiti di emissione:

**taglio laser/plasma, ossitaglio e saldatura** (camini E1bis, E7, E8, E9, E10, E11, E25, E26, E27, E29, E31, E32, E33, E34)

polveri 10 mg/m<sup>3</sup>  
 Cr 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
 Ni 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
 Cd 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
 Co 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
 Pb 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
 Sn 2 mg/m<sup>3</sup>

**granigliatura** (camini E13, E20, E28, E30, E35)

polveri 10 mg/m<sup>3</sup>

**verniciatura liquido** (E14, E21)

polveri 3 mg/m<sup>3</sup>

**verniciatura polvere** (E17)

polveri 3 mg/m<sup>3</sup>

COT 50 mg/m<sup>3</sup>

**forno essiccazione (E15, E18, E22)**

polveri 50 mg/m<sup>3</sup>

COT 50 mg/m<sup>3</sup>

**sverniciatura pirolitica (E23)**

polveri 3 mg/m<sup>3</sup>

SOV 20 mg/m<sup>3</sup>

IPA 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**miscelazione vernici (E24)**

COT 50 mg/m<sup>3</sup>

IPA 0,1 mg/m<sup>3</sup>

- i camini E16 ed E19 dei bruciatori a metano non sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272, c. 1, D. Lgs. N. 152/2006;
- al fine di limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di raccolta;

**Rilevato che:**

- si tratta di un impianto esistente e già in esercizio;
- l'attività svolta non rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n. 26/2013;
- la superficie scolante totale di 8.700 m<sup>2</sup> presenta due bacini uno di 3.800 m<sup>2</sup> e l'altro di 4.800 m<sup>2</sup>, dotati ciascuno di un sistema di raccolta che provvede all'intercettazione, al trattamento e allo smaltimento delle acque di meteoriche per l'aliquota di competenza;
- il bacino con superficie di 3800 m<sup>2</sup> convoglia le acque meteoriche ad un impianto di depurazione che scarica nella rete di fognatura bianca del Consorzio SISRI;
- il bacino con superficie di circa 4.800 m<sup>2</sup>, per il quale la Provincia di Lecce ha già rilasciato, con D.D. n. 2588 del 02/11/2010, ai sensi dell'abrogato Decreto Commissario Delegato n. 282/03,
- l'autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, presenta una pendenza che consente di convogliare le acque meteoriche all'interno di un impianto di trattamento avente come recapito finale una trincea disperdente, ubicata nell'area a verde del lotto;
- per attività non ricadenti nel capo II del R.R. n. 26/13, con superfici aventi estensione fino a 5.000 m<sup>2</sup>, l'art. 15, comma 4 del Regolamento prevede che sia effettuata solo una comunicazione alla Provincia;
- è effettuato il riutilizzo irriguo delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal bacino di 4800 m<sup>2</sup>, così come previsto all'art. 2 comma 2 del R.R. n. 26/2013;

**Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società ALCAR S.r.l. con sede legale nel Comune di Lecce alla Zona Industriale al viale Gran Bretagna, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 15 comma 3 del R.R. n. 26 del 09.12.2013;
- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;

**Verificato:**

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

**DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59 del 13.03.2013:
  - lettera a): autorizzazione agli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo, di acque meteoriche di dilavamento ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26 del 09.12.2013;

- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006; a favore della Società **ALCAR S.r.l.** con sede legale nel Comune di Lecce alla Zona Industriale al viale Gran Bretagna recante partita IVA 00143850758, qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante sig. **Pietro Santoro**, nato a Ceglie Messapica (BR) il 27/11/1975 ed ivi residente a alla via Argentiero Francesco n. 84, per l'opificio, sito in Lecce Viale Gran Bretagna - Zona Industriale, adibito alla produzione di componenti di carpenteria per macchine industriali;

2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 86342 del 01/12/2014 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 89/2014 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 2447 del 27/11/2014;
3. **di sottoporre** la società **ALCAR S.r.l.** con sede legale nel Comune di Lecce alla Zona Industriale al viale Gran Bretagna recante partita IVA 00143850758,

**Acque Meteoriche** - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a): autorizzazione agli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo, di acque meteoriche di dilavamento ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26 del 09.12.2013;

- provvedere alla periodica manutenzione del sistema di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento, rimuovendo e smaltendo come rifiuti nei modi di legge: il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- sostituire i filtri a coalescenza con le periodicità indicate dalla casa costruttrice;
- informare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del R.R. 26/13 il Sindaco (Settore Ambiente), l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - Ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- procedere, ai sensi dell'art.6 del DPR 59/13, per ogni modifica dell'attività o dell'impianto.
- comunicare tempestivamente il subentro di altro titolare o ditta nella gestione dello stabilimento;
- la società deve smaltire i rifiuti secondo quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali e comunali vigenti;
- la società dovrà trasmettere al Settore Ambiente di questa A.C., entro e non oltre il 30.09.2015, copia delle autorizzazioni rilasciate dal Consorzio ASI per lo scarico delle acque nella rete fognante consortile.

**Emissioni in atmosfera** - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, **la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera**, con le seguenti prescrizioni:

- a) l'attività dovranno rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nell'atmosfera delle sostanze inquinanti relative a ciascun camino:

**taglio laser/plasma, ossitaglio e saldatura** (camini E1bis, E7, E8, E9, E10, E11, E25, E26,E27, E29, E31, E32, E33, E34)

polveri	10 mg/m3
Cr	0,1 mg/m3
Ni	0,1 mg/m3
Cd	0,1 mg/m3
Co	0,1 mg/m3
Pb	0,1 mg/m3
Sn	2 mg/m3

**granigliatura** (camini E13, E20, E28, E30, E35)

polveri	10 mg/m3
---------	----------

**verniciatura liquido** (E14, E21)

polveri	3 mg/m3
---------	---------

**verniciatura polvere** (E17)

polveri	3 mg/m3
COT	50 mg/m3

<b>forno essiccazione (E15, E18, E22)</b>	
polveri	50 mg/m3
COT	50 mg/m3
<b>sverniciatura pirolitica (E23)</b>	
polveri	3 mg/m3
SOV	20 mg/m3
IPA	0,1 mg/m3
<b>miscelazione vernici (E24)</b>	
COT	50 mg/m3
IPA	0,1 mg/m3

- b) i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
- c) ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
- d) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato i campionamenti e le analisi di cui di cui alla lettera a) almeno una volta all'anno e dovrà trasmettere alla Provincia di Lecce, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della AUSL Lecce e al Comune di Lecce/servizio ambiente i relativi certificati di analisi;
- e) la società dovrà comunicare ad ARPA Puglia e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;
- f) la società farà effettuare con frequenza annuale la misurazione del rumore prodotto dall'attività, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo provinciale e/o regionale;
- g) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito
- h) internet [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it), ai sensi della D. G. R. n. 2613 del 28 dicembre 2009;
- i) la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto all'ente competente, ai fini di una nuova autorizzazione;
- j) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D. Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.
4. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
  - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
  - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità

competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
  - a) Alla società ALCAR S.r.l., con sede legale nel Comune di Lecce Zona Industriale viale Gran Bretagna;
  - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
  - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
  - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
  - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
  - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
  - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
  - h) Al Consorzio ASI Lecce.
10. **dare atto** che l'Arpa Puglia, come anche richiesto nell'atto di Determinazione della Provincia di Lecce n. 2447 del 27/11/2014, avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni ai camini dell'impianto, con periodicità almeno biennale e almeno un campionamento annuale sulle acque reflue industriali depurate, trasmettendo i campionamenti al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, alla ASL Lecce ed al Comune di Lecce Settore Ambiente;
11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.


F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E  
SVILUPPO DEL TERRITORIO  
*Arch. Luigi MANIGLIO*

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE AMBIENTE  
*Arch. Fernando BONOCUORE*

*La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.*

PLANIMETRIA ALCAR S.R.L. CON CAMINI  
PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA GIA' AUTORIZZATI

VIALE GRAN BRETAGNA





**PROVINCIA DI LEGGE**

AUTORIZZAZIONE	
STABILIMENTO INDUSTRIALE	
AUTORIZZAZIONE	
DI PUNTI E COMPONENTI TECNICI	
NUM. AUT.:	NUMERO DATA:
NUM. 11/00:	ORDINALE CON COMAR:
RILASCIATO DAL DIR. REGIONALE	
AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA	
ALCAR	
S.p.A. - VIA ...	
...	

PLANIMETRIA ALCAR CON FOGNA BIANCA PER IMPIANTO TRATTAMENTO  
 ACQUE METEORICHE PER TRINCEA DRENANTE  
 GIA' AUTORIZZATA

VIALE GRAN BRETAGNA

INGRESSO PRINCIPALE



LEGENDA

AREE FINITE NON PERTINENTI ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE  
 SOSTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LE ACQUE METEORICHE

CAPPANONE SUCCESSIVO  
 INSTALLAZIONI AUTORIZZATE  
 DA PROVINCIA LECCE PER  
 TRINCEA DRENANTE

- 1 = SCOLMATORE - DESABBIATORE
  - 2 = DISOLEATORE 1a PROIEGA
  - 3 = DISOLEATORE 2a PROIEGA
  - 4 = RIPARTITORE
  - 5 = ISPEZIONE
  - 6 = VASCHE DI ACCUMULO
  - 7 = GRIGLIE DI RACCOLTA
- Ø=315  
 Ø=100  
 Ø=200  
 Ø=400  
 Ø=500  
 Ø=600  
 POZZETTO 50X50  
 POZZETTO 100X100

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AMBIENTE SERVIZIO ENTE, SCARICHI, IMMISSIONI	
STABILIMENTO INDUSTRIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE DI PARTI E COMPONENTI MECCANICI	
TRATTORE S. L. 1990	LAVORO 244
LAYOUT COPERTURA CON SCARICHI IN TRINCEA DRENANTE	
RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI FINALIZZATO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI	
ALCAR S.p.A. VIA S. GIUSEPPE 10 70121 LECCE (LE) TEL. 0832/244111 FAX 0832/244112	
ING. GIUSEPPE PERRI ING. ZUCCO MARILENE	

IN TUTTI I PUNTI DI INTERESSE  
 DEL TERRITORIO





Comune di Lecce

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio**

**Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO**

**Raccolta particolare del servizio**

**N° DetDS 00110/2015-CDR XIV del 23/09/2015**

**Raccolta generale della Segreteria Generale**

**N° 02044-2015 del 23/09/2015**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva: dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento di cui al D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 e autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 del D.lgs. 152/2006) rivenienti dall'immobile adibito ad opificio per la produzione di componenti di carpenteria per macchine industriali della società Alcar S.r.l., sito nel Comune di Lecce alla Zona Industriale di Lecce al viale Gran Bretagna – richiedente società **ALCAR S.r.l.****

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 23/09/2015 al 07/10/2015 .

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto arch. Luigi Maniglio, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 2044 , composta da n° 11. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li 24 SET. 2015

Firma e Timbro dell'Ufficio  
**DIRIGENTE U.T.C.**  
**SETTORE URBANISTICO**  
Arch. Luigi Maniglio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.